

Pubblicato il 27/11/2019

N. 05615/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04106/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4106 del 2019, proposto da Tralice Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via dei Mille, 16;

contro

Comune di Alvignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Caccavale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Limongelli in Napoli, via A. D'Isernia, 24;

Centrale Unica di Committenza Medio Volturno tra i Comuni di Alvignano, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna, Ruviano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

S.C. Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Casertano, Stefano Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via F. Coletta, 12;

per l'annullamento

- a) della determina dirigenziale del 17/9/2019 n.129 Reg. Gen. n. 355 del 17/9/2019 di aggiudicazione definitiva della gara in favore della soc. S.C. Costruzioni s.r.l., già Costruzioni Stradali e Civili s.r.l. unipersonale, comunicato con nota prot. 6968 del 18/9/2019 inviata a mezzo posta elettronica certificata del 23/9/2019;
- b) del provvedimento di ammissione dei concorrenti alla fase amministrativa della gara, segnatamente della S.C. Costruzioni s.r.l., già Costruzioni Stradali e Civili s.r.l. unipersonale, mai comunicato;
- c) del verbale di gara n.1 di seduta pubblica, di ammissione dei concorrenti con riserva, comunicato in data 15/10/2019;
- d) del verbale di gara n.2, di seduta riservata, di scioglimento della riserva assunta nel verbale di gara n.1, comunicato in data 15/10/2019;
- e) di ogni altro atto presupposto e/o connesso ancorché non conosciuto, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, e per il subentro nella sua esecuzione per essere la ricorrente disponibile alla esecuzione delle prestazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alvignano e della società S.C. Costruzioni s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- la società Tralice Costruzioni s.r.l. ha partecipato alla procedura indetta dalla Centrale Unica di Committenza Medio Volturno per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque delle strade comunali di collegamento con i Comuni limitrofi e le strade provinciali (importo di € 607.982,54), collocandosi in seconda posizione, ed impugna il provvedimento di aggiudicazione disposto in favore della prima classificata S.C. Costruzioni s.r.l. (già Costruzioni Stradali e Civili s.r.l.);

- in punto di diritto lamenta la violazione degli artt. 80 e 89 del D.Lgs. n. 50/2016, violazione della lex specialis di gara e conclude con le richieste di accoglimento del ricorso, di annullamento degli atti impugnati, con risarcimento dei danni in forma specifica mediante aggiudicazione dell'appalto e subingresso, previa declaratoria di inefficacia, nel rapporto contrattuale eventualmente già stipulato;

- si sono costituite in giudizio le controparti processuali che replicano alle censure e chiedono il rigetto del gravame;

- alla camera di consiglio del 6 novembre 2019 fissata per l'esame della domanda cautelare, il Collegio ha ravvisato i presupposti per la definizione del giudizio con l'adozione di una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., essendo integro il

contraddittorio e sussistendo le condizioni di legge, dandone avviso alle parti presenti;

Ritenuto che il ricorso va accolto per i motivi di seguito illustrati:

- è fondata la prima censura con cui, in sintesi, parte ricorrente lamenta la mancata esclusione della società controinteressata per aver reso dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione, segnatamente in ordine a quello di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 di non aver commesso alcun illecito professionale tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, risultando invece destinataria di un provvedimento di risoluzione contrattuale per inadempimento da parte del Comune di Martano (LE) riferito ad un precedente appalto, oggetto di una successiva transazione, in relazione al quale le pende un giudizio risarcitorio;

- al riguardo, la giurisprudenza amministrativa va orientandosi, anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, nel senso che le informazioni dovute alla stazione appaltante comprendono ogni addebito subito in pregresse vicende professionali che possa rivelarsi utile all'amministrazione per valutare l'affidabilità e l'integrità dell'operatore economico e non solo, dunque, quelle informazioni che potrebbero dar luogo a provvedimenti espulsivi dalla procedura (nei termini cfr. Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 2018 n. 5142; 25 luglio 2018 n. 4532; 11 giugno 2018 n. 3592), sicché deve ritenersi che il concorrente è tenuto a segnalare tutti i fatti della propria vita professionale potenzialmente rilevanti per il giudizio della stazione appaltante in ordine alla sua affidabilità quale futuro contraente, a prescindere da considerazioni su fondatezza, gravità e pertinenza di tali episodi;

- difatti se si ammette che la stazione appaltante possa nella propria discrezionalità valutare quali illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) risultino ostativi alla partecipazione a gare pubbliche, devono essere, poi, necessariamente posti a carico dell'operatore obblighi dichiarativi più ampi che investano le pregresse vicende professionali potenzialmente rilevanti per la valutazione della sua integrità e affidabilità;
- pertanto, l'omessa dichiarazione di dette informazioni è stata ritenuta idonea ad integrare il "*grave illecito professionale*" che, per porsi in contrasto con il principio di lealtà nei confronti della stazione appaltante, pregiudica la valutazione di affidabilità del concorrente (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6461/2018);
- l'omissione informativa che abbia ad oggetto una pregressa vicenda professionale suscettibile di integrare "*grave illecito professionale*" non può essere emendata mediante attivazione del soccorso istruttorio; è la condotta omissiva in sé ad assumere rilevanza per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore e non soltanto l'oggetto dell'informazione omessa;
- è parimenti fondato il secondo motivo di gravame con cui l'istante evidenzia che, essendo la S.C. Costruzioni s.r.l. priva di un requisito di qualificazione richiesto dalla disciplina di gara (SOA per la categoria OG3, classifica III), il contratto di avvalimento appositamente stipulato non contemplerebbe la messa a disposizione della globalità delle risorse che hanno consentito all'ausiliaria di conseguire la qualificazione nella citata categoria, ma solo pochi automezzi, due unità di personale e generiche risorse economiche e garanzie, con la conseguenza che detto avvalimento sarebbe

inidoneo a trasferire il requisito idoneativo in capo alla impresa ausiliata;

- a sostegno della censura milita l'indirizzo espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 852/2017), secondo cui *“quando, come nel caso di specie, oggetto dell'avvalimento è un'attestazione SOA di cui la concorrente è priva, occorre, ai fini dell'idoneità del contratto, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale - comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse - che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire l'attestazione da mettere a disposizione...E' evidente, pertanto, che il contratto, il quale contempla la messa a disposizione soltanto di alcuni limitati beni, ... non può essere ritenuto idoneo allo scopo per cui è stato stipulato, ovvero quello di munire l'odierna appellata di adeguata attestazione SOA”*;

Considerato che, conclusivamente, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati e con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'istante nella misura indicata in dispositivo e, quanto al Comune, anche al rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Alvignano e la società S.C. Costruzioni s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore della Tralice Costruzioni s.r.l. che liquida complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge, da ripartire in parti uguali tra le parti soccombenti (€ 2.000,00 ciascuna).

Condanna altresì il Comune di Alvignano al rimborso del contributo unificato versato dalla parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore

Maurizio Santise, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Gianluca Di Vita

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO